



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

COMMISSIONI

CONSILIARI e CONSULTE

REGOLAMENTO

**Approvato con
deliberazione di C.C. n. 37 del 10.07.1995
e
n. 44 del 25.08.1995, esecutivo il 21.09.1995**

TITOLO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1.

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti, in numero e con competenze analoghe a quelle dei corrispondenti referati assessoriali.

2. Le commissioni permanenti ove non diversamente disposto sono costituite da n. 5 consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi, e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza immediatamente successiva a quella di insediamento.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 2.

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è nominato dal Consiglio Comunale all'atto della elezione dei Commissari, di cui al precedente art. 1, 2° comma, nell'ambito di essi, con l'osservanza dei criteri stabiliti dallo Statuto.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

3. Il Presidente comunica al Sindaco la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Di tale comunicazione il Sindaco dà adeguata pubblicità.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quarto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro

dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 3.

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno 3 consiglieri.

2. Ai lavori delle Commissioni possono assistere i cittadini che siano interessati ai rispettivi procedimenti, individualmente o quali esponenti di interessi collettivi o diffusi ed i rappresentanti degli organi di partecipazione.

3. La Commissione, previa approvazione di apposita mozione d'ordine, può disporre l'audizione o la consultazione dei soggetti suddetti.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta hanno diritto di iniziativa sull'ordine del giorno delle Commissioni, e possono sempre parteciparvi, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Art. 4.

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti da altre commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con pareri o relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini

conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni consiliari e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si concluda con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 5.

Segreteria delle Commissioni

verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratta di fatti qualità o prerogative di persone fisiche, o si esprimono valutazioni su di esse.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario od impiegato comunale designato dal Segretario comunale.

3. Spetta allo stesso funzionario di cui sopra organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Egli provvede inoltre ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

4. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO II

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 6.

Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Le commissioni di indagine hanno la stessa composizione numerica di quelle permanenti ed esprimono la stessa rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, nominato dalla Commissione nel suo seno alla prima adunanza il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, ma non coperti da segreto, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario o impiegato comunale incaricato dal Segretario comunale.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO III

CONSULTE COMUNALI

Art. 7.

Costituzione

1. Le Consulte comunali, costituite nelle materie elencate dall'art. 62 dello Statuto, sono disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia di funzionamento delle Commissioni Consiliari, salvo quanto diversamente disciplinato negli articoli che seguono.

Art. 8.

Composizione

1. Le Consulte sono composte da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio Comunale elegge direttamente il Presidente, che deve essere consigliere comunale, ed almeno la metà dei componenti, che devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dimostrata esperienza nelle materie di competenza della consulta. I restanti membri della consulta sono designati dalla conferenza delle associazioni con finalità omogenee a quelle della consulta, ove esistano, o, in difetto, sono parimenti eletti direttamente dal Consiglio Comunale con i criteri di cui sopra.

Art. 9

Funzioni

1. Oltre alle facoltà riconosciute alle Commissioni comunali, le Consulte possono, di loro iniziativa, formulare proposte, richieste ed istanze su temi specifici, su cui i competenti organi del Comune sono tenuti ad esprimersi con motivato provvedimento entro sessanta giorni. Ai singoli componenti delle consulte è riconosciuto, ai fini di cui sopra, il più ampio accesso agli atti e alle informazioni dell'Amministrazione, senza oneri di sorta.

Art. 10

Durata

1. Le Consulte hanno durata in carica pari a quella del Consiglio Comunale che le ha costituite.